Provvedimenti di trasferimento d'autorità militare

T.A.R. Sicilia - Palermo - Sentenza 16 aprile 2019, n. 1082

N. 1082/2019 Reg. Prov. Coll.
N. 2 Reg. Ric.
ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2 del 2005, proposto da

L. C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Bullaro, Luigi Barbone, con domicilio eletto presso lo studio Nino Bullaro in Palermo, via Leonardo Da Vinci,30;

contro

Stato Maggiore dell'Esercito Rep. Impiego Pers., Ministero della Difesa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;

per l'annullamento

del provvedimento n. 0800/988/N/IS2^ di trasferimento sede di servizio e di ogni ulteriore atto conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per le Amministrazioni intimate;

Visto il Decreto Presidenziale n. 1 del 05/01/2005 sulla domanda di misure cautelari interinali;

Vista l'ordinanza n. 105 del 28/01/2005 di rigetto della domanda cautelare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 5 marzo 2019 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui è stato disposto d'autorità il suo trasferimento dalla sede di servizio da Palermo a Messina.

Rappresenta che agli effetti dell'art. 8 L.241/90 in data 30/01/2004 era stata notificata la nota con la quale era evidenziato che il suo nominativo era stato indicato per un reimpiego nell'ambito della pianificazione decentrata 2004/2008. Con altra nota del 26/04/2004 l'ufficio comunicava la conclusione del procedimento e l'interessato era informato di essere stato proposto da COMFOTER per il 24^ Rgt.a Peloritani di Messina.

L'interessato chiedeva quindi accesso agli atti, chiedendo nelle more la sospensione di ogni iniziativa di trasferimento. Riscontrando la domanda, l'Amministrazione la riteneva irrituale considerato che le comunicazioni/istanze inerenti al servizio debbano essere inoltrate dall'interessato tramite via gerarchica, ed inoltre attesa la carenza di motivazione ex art. 25 L.241/90, evidenziando al contempo che qualora il vizio di motivazione fosse stato sanato, l'accesso agli atti poteva essere ammesso solo dopo un anno decorrente dalla definizione del procedimento amministrativo giusto quando disposto dal DM 519/95.

A seguito di ulteriori note dell'interessato, l'Amministrazione con nota 28/10/2004 comunicava che tutte le garanzie procedimentali erano state riconosciute e che l'interessato poteva rappresentate i motivi ostativi al pianificato movimento mediante apposita memoria.

Interveniva quindi il provvedimento impugnato in questa sede ed avverso il quale l'interessato muove tre profili di censura.

In data 07/01/2005 è stato adottato il Decreto monocratico 1/2005 di rigetto della domanda di misure interinali;

Con ordinanza n. 105/2005 è stata rigettata la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 5 marzo la causa è stata posta in decisione, presente l'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Il ricorso è manifestamente infondato e va quindi respinto per le considerazioni che seguono.

Con la prima censura parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 12 D.M. 603/1993 per mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla data dell'apporto propulsivo.

La censura è da disattendere avendo riguardo alla natura prettamente ordinatoria del predetto termine il cui mancato rispetto non comporta comunque l'illegittimità del disposto trasferimento.

Anche la seconda censura non merita condivisione.

Parte ricorrente prospetta la violazione dell'art. 10 L.241/90 e dell'art. 2 Cost. per asserito mancato riscontro integrale alla domanda di accesso ai documenti amministrativi relativi alle modalità con cui è stato individuato il suo nominativo ai fini del trasferimento.

Si osserva a tal fine che: a) l'interessato poteva sempre presentare memorie ed osservazioni in ordine alla sussistenza di profili ostativi al proprio trasferimento, profili che nemmeno nel presente ricorso traspaiono; b) l'asserito mancato accesso ai criteri con cui l'Amministrazione ha operato l'individuazione del personale da trasferire di individuazione può trovare tutela mediante la proposizione di motivi aggiunti una volta effettuato l'accesso; c) in specie, parte ricorrente non individua in concreto la violazione delle disposizioni sulle modalità di individuazione del personale per i trasferimenti di autorità.

Con la terza censura parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 3 L. 241/90 e art. 4 DM 603/93. In tesi di parte il trasferimento d'autorità non può farsi rientrare nel genus degli ordini, non potendosi desumere dal provvedimento i criteri seguiti per individuare il ricorrente

Oltre quanto sopra già evidenziato, il Collegio ritiene di poter fare qui applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R., Roma, sez. I, 1° ottobre 2018, n. 9654) secondo cui nell'ambito delle Forze Armate i provvedimenti di trasferimento d'autorità possono essere qualificati come ordini, rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, generalmente, una rilevanza di mero fatto, per la quale non sono necessarie particolari garanzie di partecipazione preventiva, né una specifica motivazione, considerato che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio prevale sugli altri eventuali interessi del subordinato e che, comunque, per la categoria militare non è configurabile una situazione giuridica tutelabile in ordine alla sede di servizio.

In termini analoghi si è di recente pronunciato anche questa Sezione, con sentenza 16/07/2018, n. 1621. Il Consiglio di Stato con sentenza della sez. IV, 31/05/2018, n. 3255 ritiene, peraltro, che i trasferimenti di autorità, del tutto parificati agli ordini, sono di regola sottratti all'applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo, in conformità a quanto ora testualmente dispone l' art. 1349, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e non richiedono nemmeno una particolare motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato.

In conclusione il ricorso è manifestamente infondato e va quindi respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Amministrazione resistente che liquida in complessivi euro 2.000,00 (Euro duemila/00) oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE FF
Giovanni Tulumello

IL CONSIGLIERE EST
Roberto Valenti

IL CONSIGLIERE
Aurora Lento

Depositata in Segreteria il 16 aprile 2019